



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Prot. n. 3831/U/2020

Avellino, lunedì 26 ottobre 2020

Oggetto: *nuove disposizioni organizzative finalizzate al contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2.*

Dopo un periodo di ripresa piena dell'attività giudiziaria e delle attività lavorative e sociali in genere, negli ultimi giorni vi è stato un marcato incremento dei casi di contagio da virus SARS-COV-2, con numeri sempre più in crescita e decisamente prossimi (se non superiori) a quelli registrati nella drammatica "fase 1" della pandemia.

Occorre pertanto che questo Ufficio, in assenza di provvedimenti a carattere generale da parte delle autorità governative, adotti misure organizzative che abbiano come obiettivo primario la salvaguardia della salute dei lavoratori e degli utenti e comunque, di tutti coloro che per ragioni di giustizia, debbano accedere agli Uffici e ai servizi di questa Procura o in essi debbano svolgere la loro attività lavorativa.

La richiamata superiore esigenza, peraltro, deve essere temperata con l'altra, similmente primaria, costituita dal buon andamento, celerità ed efficienza del cd. "servizio giustizia" e con le garanzie e i doveri ad esso connessi e riconosciuti e imposti a tutti i protagonisti delle "vicende processuali".

Nel caso degli Uffici di questa Procura (le cui attività rientrano tra i "servizi pubblici essenziali"), se nella cd. "fase 1" fu possibile attivare un'organizzazione in cui si privilegiava il ricorso in maniera quanto più ampia possibile al cd. "lavoro agile" e alla forte limitazione di accesso da parte degli utenti esterni, in ragione della contestuale previsione di una "sospensione dei termini di indagine", il venir meno di tale "stasi" processuale rende ora oltremodo complicato, anche in considerazione di una scopertura di personale amministrativo superiore al 30%, il ricorso, pur sollecitato, a progetti di "lavoro agile". E ciò per due ordini di ragioni, tra loro interdipendenti.

La prima connessa alla mancanza di strumenti informatici e telematici che consentono l'espletamento di specifiche attività proprie delle Procure al di fuori dell'Ufficio. Ed invero, ancora oggi e per evidenti ragioni legate ai profili di segretezza e riservatezza, la gran parte dei Registri telematici e delle piattaforme digitali in uso alle Procure non risultano "esportabili" su reti esterne.

La seconda connessa all'assenza di una sospensione dei termini di indagini, che impone l'adempimento di serrati incombenzi amministrativi e processuali da parte dei Magistrati e soprattutto delle Segreterie. La mancanza di "esportabilità" all'esterno dei relativi Registri comporta, infatti, che i detti adempimenti possono essere espletati solo in presenza.

A tal riguardo, infatti, la perdurante vigenza dell'art. 263 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge n. 76/2020, nella sua formulazione attualmente in vigore, pur privilegiando il ricorso a modalità di lavoro da remoto, in un'ottica di "graduale riavvio" delle attività, in una misura

pari al 50% del personale, presuppone che ciò debba avvenire “**nelle attività che possono essere svolte in tale modalità**” e, soprattutto, a condizione che “**l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.**”

Per cui, nei limiti del rispetto e del contemperamento delle due primarie esigenze sopra esposte e non trascurando i preziosi contributi offerti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, anche attraverso la stipula dell'Accordo sull'attuazione del lavoro agile, lo scrivente, in qualità di “dirigente” dell'Ufficio, ritiene opportuno adottare le seguenti disposizioni, ad integrazione e parziale modifica di quelle attualmente vigenti per effetto di analoghi pregressi provvedimenti.

A tal fine,

Visti i precedenti provvedimenti adottati da questo Ufficio ed in particolare, l'OdS n. nr. 1134/U/2020 del 10 marzo 2020; i decreti n. 2 del 9 marzo 2020, n. 4 del 20 marzo 2020, n. 5 del 23 marzo 2020, n. 9 del 9 aprile 2020, s.n. del 21.5.2020, n. 3512 del 22.9.2020 per il contrasto al contagio del Covid 19 e per assicurare la continuità e l'efficienza dell'attività della Procura della Repubblica;

Letto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Letti i decreti del 4 e 9 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure per il contenimento e la gestione sull'intero territorio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Letto il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 con cui viene prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Letti il DPCM del 18 ottobre 2020 e il DPCM del 25 ottobre 2020 con cui vengono adottate ulteriori misure atte a fronteggiare la emergenza epidemiologica fino al 24 novembre;

Letto l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 convertito con modifiche dalla legge n. 70 del 25 giugno 2020;

Rilevato che il citato art. 83 D.L. n. 18/2020 non prevede la sospensione dei termini previsti per la fase delle indagini preliminari;

Rilevato che con la delibera del C.S.M. prot. n. 5102/2020 del 27.03.2020 sono state fornite ai dirigenti degli uffici linee guida per la gestione della seconda fase (decorrente dal 12 maggio 2020)

con l'adozione dei provvedimenti previsti dall'allora vigente art.83 comma 6 D.L.n. 18/2020 convertito in L. n. 27/20, raccomandando di assumere "I predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.";

Letta la L. n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e in particolare il comma 2 dell'art. 1 e le modifiche apportate in sede di conversione che hanno previsto la soppressione della lett. i) dell'art. 3 e quindi la vigenza del regime straordinario previsto dall'art. 83 citato cessa il 30 giugno 2020;

Visto l'art. 83, commi 12-quater 1 e 12 quater 2 D.L.n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. come modificato dall'art. 3 DL n. 28/2020 non modificato dalla legge di conversione n. 70/2020 e richiesto al Ministro in data 23 ottobre 2020:

1. l'autorizzazione al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
2. l'autorizzazione a che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto l'art. 263, co.1, D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge n. 76/2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;

Sentiti i Magistrati (professionali e onorari) dell'Ufficio, il Presidente della locale Camera Penale e del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Direttore Amministrativo coordinatore del settore penale per gli aspetti che concernono l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi, i rappresentanti dei lavoratori dell'ufficio RSU per gli aspetti organizzativi e di impiego del personale dipendente amministrativo;

DISPONE

Attività dei Magistrati

- 1) I Magistrati, anche onorari, fino al 24 novembre c.a., nei giorni diversi da quelli coincidenti con turni di servizio e di udienza, possono, compatibilmente con la decorrenza dei termini previsti per le indagini preliminari, svolgere da remoto le attività di studio ed esame dei casi

e delle procedure da trattare, di predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti che non richiedano la loro presenza in ufficio.

Per i magistrati onorari, ferme restando tutte le disposizioni che disciplinano la loro attività, l'indennità verrà liquidata per numero di procedimenti definiti senza necessità di attestare la presenza in ufficio mediante il badge;

2) I Magistrati dell'Ufficio, con riferimento ai procedimenti e atti non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, sono invitati, fino al 24 novembre 2020:

- a) a **delegare**, ove non sussistano specifiche e gravi esigenze di segno contrario, **l'assunzione delle dichiarazioni di persone informate dei fatti e l'interrogatorio di indagati alla P.G.** presso gli uffici di quest' ultima, **esterni dunque a quelli della Procura.** Ciò vale a maggior ragione per l'escussione di soggetti residenti o comunque dimoranti in altri circondari o distretti o all'estero.
- b) qualora il Magistrato ritenga di dover **procedere comunque personalmente all'atto istruttorio**, si invita il medesimo ad avvalersi in via preferenziale (e ove tecnicamente possibile), ai sensi e nelle forme previste dall' art. 83 comma 12 quater della legge nr. 27 del 2020, dei **collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone**, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid -19,;
- c) qualora ritenga indispensabile procedere personalmente **presso gli uffici della Procura** all'audizione dell'indagato o di persona informata dei fatti, l'attività istruttoria dovrà essere espletata **in una stanza idonea**, per dimensioni e arredamento, a garantire il necessario distanziamento sociale (almeno due metri per ogni persona presente) e con **l'uso obbligatorio di D.P.I.** (mascherina e guanti). A tal riguardo, ciascun Magistrato dovrà comunicare tempestivamente al Procuratore della Repubblica l'esigenza di espletamento dell'atto per ottenerne il relativo nulla osta in ordine alla idoneità logistica della stanza individuata e (se del caso) predisporre un'altra più adeguata a garantire in maniera ottimale le superiori esigenze sanitarie;
- d) a disporre che le operazioni di ascolto ed analisi delle **conversazioni telefoniche o tra presenti** o telematiche autorizzate avvenga tramite la **remotizzazione** presso gli uffici della P.G. delegata, fermo restando l'utilizzo di apparecchiature ed impianti installati presso i locali della Procura;
- e) ad utilizzare in via preferenziale il canale telematico e/o telefonico per tutte le **comunicazioni interne all'Ufficio;**
- f) a procedere tendenzialmente con modalità telematiche alla **nomina di consulenti ed interpreti**, ove non sia necessaria la presenza di parti private o di difensori delle stesse, così come la formulazione dei relativi quesiti ed accettazione dell'incarico;
- g) a tenere *a distanza*, via telefono o con modalità telematiche, i contatti di lavoro e gli incontri con i difensori delle parti private, i consulenti tecnici e gli ausiliari della polizia giudiziaria limitandone l'afflusso in ufficio ai casi di assoluta necessità e previa richiesta di appuntamento; sarà, come di consueto, assicurata la cura della tempestività delle interlocuzioni rilevanti per l'agevole esercizio della funzione difensiva;

- 3) fino al 24 novembre c.a. i Magistrati, tenuto conto delle limitazioni ancora in essere per l'emergenza Covid-19, tratteranno i procedimenti loro assegnati con il **rispetto delle priorità dettate dal progetto organizzativo e sue integrazioni e quindi in ordine di rigida priorità:**
- a) procedimenti con persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza di qualsiasi genere;
 - b) procedimenti prioritari, compresi tutti i "codice rosso", avocabili;
 - c) procedimenti con misure reali di qualsiasi genere;
 - d) procedimenti per misure di prevenzione patrimoniali;
 - e) procedimenti per delitti non prioritari più datati con p.o.
 - f) procedimenti per delitti non prioritari più datati senza p.o.
 - g) procedimenti più recenti per delitti non prioritari e con p.o.;
 - h) procedimenti più recenti aventi ad oggetto contravvenzioni e/o delitti non prioritari senza p.o.
- 4) tutte le **riunioni delle sezioni e degli uffici** in cui si articola la Procura della Repubblica avverranno tendenzialmente in video conferenza. Quelle che dovranno svolgersi di presenza, si terranno in una sala idonea a garantire, in ragione dei partecipanti, il dovuto distanziamento e con l'utilizzo dei necessari D.P.I.;
- 5) sono rinviate, se non urgenti e indifferibili, le **missioni fuori sede** (salvo le udienze innanzi al Tribunale del Riesame di Napoli), salvo specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- 6) la **ricezione e trasmissione di atti** con il Tribunale di Avellino avverranno tendenzialmente in via telematica.
- 7) le attività formative ex artt. 37 L. n. 111/2011 e 73 D.L. n. 69/13 conv. in L. n. 98/13 saranno svolte esclusivamente da remoto fino a nuove disposizioni:

Attività della Sezione di P.G. e relativa organizzazione

- 1) il **personale della sezione di PG**, d'intesa con i responsabili delle aliquote, è sin d'ora autorizzato, fino al 24 novembre 2020, ad articolare **l'orario in maniera tale da assicurare la presenza di almeno un'unità giornaliera e, comunque**, un numero di unità idonee ad assicurare l'efficienza del servizio, mantenendo il necessario distanziamento sociale e adottando tutte le altre disposizioni a tutela della salute e sicurezza pubblica in vigore presso questo Ufficio. Compatibilmente con la decorrenza dei termini previsti per le indagini preliminari, svolgere da remoto le attività di studio ed esame dei casi e delle procedure loro delegati, di predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti che non richiedano la loro presenza in ufficio;
- 2) il personale della sezione di PG. potrà espletare **l'attività di interrogatorio delegato dal P.M. e l'assunzione di persone informate sui fatti unicamente nella fascia oraria dalle 15.00 alle 18.00**. In tali casi l'attività istruttoria dovrà essere espletata in una stanza idonea, per dimensioni/ e arredamento, a garantire il necessario distanziamento sociale (almeno due metri per ogni persona presente) e con l'uso obbligatorio di DPI (mascherina e guanti).

Rapporti con gli organi della Polizia Giudiziaria

Per il **deposito degli atti**, fermo restando l'obbligo di inserimento degli atti nel Portale NdR, la Polizia Giudiziaria, fino al 24 novembre 2020, dovrà avvenire **esclusivamente tramite posta elettronica certificata** (salvo impossibilità tecnica per dimensione e tipo di materiale), secondo le modalità previste dall'OdS prot. n. 3388/U/2020 dell'11.9.2020, che si allega;

Si invitano i Responsabili delle Forze dell'Ordine e degli organi di P.G. a limitare allo stretto indispensabile il numero del personale da far affluire presso gli uffici della Procura della Repubblica.

Rapporti con gli Avvocati

- 1) sino al 23 novembre 2020 gli **accessi** degli Avvocati agli uffici dei Magistrati e delle segreterie saranno consentiti **solo** per le **attività dell'Ufficio urgenti ed indifferibili** e per gli impegni professionali dei difensori **previamente comunicati** e per le date e gli orari **concordati** in via telematica;
- 2) per i **procedimenti non aventi carattere di urgenza**, le **medesime modalità** dovranno essere seguite per le richieste di colloquio dei difensori con i Magistrati dell'Ufficio o per la fissazione di appuntamenti con il personale di Segreteria del Pubblico Ministero;
- 3) le **istanze, le memorie e le richieste di copia di atti da parte** degli avvocati e le istanze di privati dotati di casella di posta elettronica certificata dovranno essere depositate solo per via telematica, secondo le disposizioni e le modalità di cui all'OdS prot. n. 3372/U/2020 dell'11.9.2020, che si allega;
- 4) gli avvocati, sempre tramite canale telematico e/o telefonico, concorderanno con le Segreterie dei sostituti Procuratori e con i vari uffici della Procura il **pagamento dei diritti di copia e di segreteria** degli atti richiesti tramite la piattaforma informatica "PAGOPA";
- 5) le richieste di comunicazioni relative ad istanze **ex 335 c.p.p.** continueranno ad essere trattate attraverso le medesime modalità adottate nel periodo emergenziale, come da Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore;
- 6) l'**Ufficio Esecuzioni e l'Ufficio Demolizioni** riceveranno le istanze dei difensori e degli altri soggetti interessati attraverso le medesime modalità adottate nel periodo emergenziale, come da Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore.

Attività del Personale Amministrativo

- 1) le attività degli uffici e dei servizi si svolgeranno attraverso la presenza fisica di un numero di dipendenti necessario ad assicurare la funzionalità dei servizi in ragione dell'andamento della situazione epidemiologica, in ogni caso garantendo le distanze di sicurezza nell'espletamento delle relative mansioni e l'utilizzo dei DPI in dotazione, secondo le modalità di cui al Decreto n. 17 dell'11.5.2020;
- 2) il personale amministrativo e di segreteria avrà cura di **consultare costantemente** (nei giorni in cui è prevista la presenza fisica in ufficio) l'**indirizzo di posta elettronica certificata** sopra indicato per la raccolta delle istanze e degli atti trasmessi telematicamente, ai fini del

- successivo, **tempestivo smistamento** (anche attraverso le modalità da remoto e di lavoro agile) agli indirizzi di **posta elettronica ordinaria** delle singole Segreterie interessate;
- 3) la notifica delle **liquidazione dell'onorario** dei consulenti ed interpreti nominati dall'Ufficio avverrà unicamente con modalità telematiche;

Modalità di accesso agli uffici della Procura della Repubblica – orario di apertura al pubblico

- 1) si richiamano le disposizioni emanate dal Presidente del Tribunale circa le modalità di accesso al Palazzo di Giustizia;
- 2) si richiamano e si ribadiscono tutte le disposizioni circa il controllo e l'autorizzazione all'accesso presso gli uffici della Procura della Repubblica già diramate e prorogate con Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore;
- 3) tutti coloro che intendono **accedere agli uffici della Procura della Repubblica** dovranno utilizzare dispositivi di protezione individuale e altresì attenersi al rispetto delle norme relative all'uso degli ascensori, evitando ogni forma di assembramento e limitando la presenza nella struttura al tempo strettamente necessario e funzionale all'attività ed all'esigenza richiesta;
- 4) **andranno respinti** all'ingresso degli uffici della Procura della Repubblica tutti i soggetti che non dimostreranno:
 - di essere stati convocati dai Magistrati dell'Ufficio o dalle relative segreterie o da personale della locale Sezione di P.G.;
 - di avere un appuntamento;
 - di avere comunque una ragione urgente ed indifferibile di presenza negli uffici della Procura per ragioni di servizio o in espletamento del loro mandato difensivo;
- 5) gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici della Procura della Repubblica saranno ordinariamente ridotti, adeguandosi peraltro a quelli già fissati con Decreto del presidente del Tribunale, nei seguenti termini:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica, deve intendersi revocata.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, al Presidente delle Camere Penali Irpine, al Direttore Amministrativo coordinatore del settore penale, a tutti i Magistrati dell'Ufficio ed alle relative Segreterie, ai V.P.O., ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede



ed a tutti i comandi ed uffici degli organi di P.G. presenti nel circondario del Tribunale di Avellino.

Il Procuratore della Repubblica agg.
Vincenzo D'Onofrio

